



IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Il D.L. n. 98 di questa estate ha operato modifiche al regime dei contribuenti minimi riducendo l'imposta sostitutiva dal 20% al 5% ed ha introdotto il c.d. "regime ibrido"

L'art. 27 del novellato decreto legge recita che i giovani o coloro che sono stati espulsi dal lavoro che costituiscono una nuova impresa o intraprendono un'attività professionale con decorrenza dall'1 gennaio 2012 possono accedere a tale regime.

L'imposta sostitutiva riservata a tale regime è applicabile per il primo esercizio ed i successivi quattro ed è riservata alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiamo intrapresa alla data del 1 gennaio 2008.

Restano confermati i limiti dimensionali:

- ricavi o compensi fino ad € 30.000 (riferito all'esercizio precedente)
- acquisti di beni strumentali non superiori ad € 15.000;
- assenza di esportazioni e
- assenza di dipendenti.

Il regime di che trattasi ha durata di anni 5 salvo che per i giovani sotto i 35 anni i quali caso possono continuare a permanervi fino al raggiungimento della predetta età.

L'imposta è sostitutiva di IRPEF e addizionali, non sono dovuti versamenti di IVA ed IRAP.

I soggetti che per effetto delle modifiche introdotte dal decreto saranno estromessi dal regime dei minimi potranno confluire nell'anzidetto regime ibrido.

Questi continueranno a non essere soggetti IRAP, a non essere obbligati alle scritture contabili a non eseguire le liquidazioni e versamenti periodici IVA, ma calcoleranno le imposte IRPEF e addizionali nei modi ordinari ed il reddito sarà calcolato secondo il principio di competenza per le imprese e secondo il principio di cassa per i professionisti.